



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 41/2018

Oggetto: Ripetizione di servizio analogo ex art. 63, comma 5, del d.lgs 50/2016 - Impresa Sicuritalia Spa di Como. Periodo 1.2.2018 - 31.1.2019. Importo complessivo presunto 130.000,00# (Oneri fiscali esclusi). CIG 7368510ECC.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla *“grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)”*;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”* e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.”*

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”*

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”*;

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”*;

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante *“Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”*

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”* convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *"Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015;

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11;

il provvedimento n. 496/2015 recante *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444"*;

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"*;

la legge di bilancio 2018, approvata dal Parlamento in data 23.12.2017, che reca la proroga dei termini di cui all'art.5, comma 5, del decreto legge n.136/2013 convertito in legge n.6/2014, al 31 dicembre 2018;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le linee guida ANAC n.4 di attuazione del d. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

VISTI altresì:

L'Ordinanza del Commissario Delegato n. 275/2015 del 29/06/2015;

il d.P.C.M. 24.12.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9.2.2016 recante *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89 unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi"*;

il comunicato del Presidente ANAC in data 10.2.2016 recante: *"Aggiornamento modalità operative per l'acquisizione del CIG"*;

il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28.11.2017 recante: *"definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzione stipulate da Consip S.p.a."*;

RILEVATO CHE:

la citata legge di bilancio 2018 ha procrastinato al 31/12/2018 lo stato di emergenza nel SIN Stoppani di Cogoleto;

la proroga della vigenza dello stato di emergenza costituisce presupposto per confermare tutti gli interventi ed azioni posti in essere nel sito al fine di evitare grave nocimento alla salute pubblica ed all'ambiente;

si rende necessario garantire il costante presidio del Sito onde prevenire danni ambientali o condizioni di rischio per la salute pubblica, come previsto dall'ordinanza del Commissario delegato n.275/15;

accessi incontrollati al sito possono costituire gravi danni in relazione alle elevate criticità ambientali e sanitarie in cui lo stesso verte;

RICHIAMATI:

la determinazione in data 17.6.2016 n.230, con la quale, nelle more dell'aggiudicazione della gara bandita da Consip S.p.A. per *Servizi integrati di vigilanza* si è proceduto a posticipare al 28.2.2017 il termine del contratto di rinegoziazione ex art.8, comma 4, del D.L. 24/04/2014 n.66 con l'impresa Sicuritalia S.p.A. - P.I. 07897711003 con sede in Como Via Belvedere 2A 22100 - del servizio di vigilanza armata presso il SIN Stoppani di Cogoleto;

il contratto sottoscritto in data 29.8.2016;

la determinazione in data 23.2.2017 n.67, con la quale nel prendere atto della revoca della gara Consip per *servizi integrati di vigilanza* e dell'assenza di convenzioni attive della Stazione Unica Appaltante Regione Liguria si è disposto di procrastinare al 31.1.2018 il servizio di vigilanza armata presso il SIN Cogoleto Stoppani affidato alla Sicuritalia Spa di Como mediante procedura ex art.63, comma 5 del dLgs.50/2016;

il contratto sottoscritto in data 3 aprile 2017 per il periodo 1.3.2017 - 31.1.2018;

DATO ATTO CHE:

in data 31 gennaio andrà a scadere il termine dell'affidamento in argomento;

si rende necessario provvedere per garantire la prosecuzione del servizio di vigilanza armata senza soluzione di continuità;

il servizio di vigilanza in pregio alle disposizioni del d.P.C.M. 24.12.2015 rientra tra le categorie merceologiche per le quali ex art.9 Legge 89/2014 e ss.mm.ii. è obbligatorio ricorrere a Consip Spa o altri Soggetti aggregatori territorialmente competenti per lo svolgimento delle relative procedure;

la gara per *Servizi integrati di vigilanza* bandita da Consip è stata revocata a seguito di sentenza TAR Lazio n.09441/2016 del 30.8.2016 ed allo stato non ne risulta attivata alcuna;

la gara ID 71217161F6 per servizio di vigilanza e guardiania bandita dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente Liguria-SUAR, risulta bloccata per ricorso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale Liguria;

il citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28.11.2017 nel fissare le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto di convenzioni Consip ha stabilito che i prezzi delle prestazioni principali costituiscono parametro di qualità e valore da rispettare per gli acquisti autonomi di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni;

i prezzi di riferimento c.d. benchmark come previsto dal decreto che precede vengono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle finanze conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip Spa;

stante l'assenza di convenzioni attive non sussistono prezzi di riferimento per questa categoria merceologica;

sul sito ANAC tra le risposte a domande frequenti relative al sistema di rilascio del CIG per soggetti aggregatori si rileva che *"per la ripetizione di servizi analoghi la stazione appaltante può acquisire un nuovo CIG solo in caso non sia disponibile un contratto attivo del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip o accordi tra tali soggetti. Viceversa non è possibile procedere alla ripetizione del servizio analogo in quanto trattasi di nuovo contratto;*

RITENUTO CHE:

sussistano le condizioni per procrastinare al 31.1.2019 il servizio di vigilanza armata presso il SIN Cogoleto Stoppani affidato a Sicuritalia Spa con determinazione n.67/2017;

RITENUTO ALTRESI' CHE:

possa farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, del dlgs 50/16, in quanto servizio consistente nella ripetizione di servizio analogo, già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice;

tale servizio è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato in data 21/05/2015 mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 125 comma, comma 4, del d.Lgs 163/06;

sul prezzo originario di aggiudicazione l'impresa ha offerto uno sconto di cui si è preso atto con determinazione in data 07/03/2016 n.84 per un costo orario di €. 17,98, oneri fiscali esclusi;

la contrazione del corrispettivo, attraverso lo sconto, è compatibile con la tutela della concorrenza, essendo scelta che non incide sull'esito del confronto competitivo che ha dato luogo all'affidamento originario e risulta vantaggiosa anche per la stazione appaltante;

il servizio di vigilanza armata richiesto all'impresa è conforme al progetto a base di gara che ha dato origine al primo contratto sottoscritto in data 28.9.2015;

non sono intercorsi tre anni dalla stipulazione del contratto d'appalto iniziale;

l'impresa ha svolto fino ad oggi il servizio con regolarità e competenza;

il valore dell'appalto stimato in €. 130.000,00#, oneri fiscali esclusi, risulta inferiore alle soglie di cui all'art.35 del d.Lgs.50/2016;

RITENUTO, ALTRESI', CHE:

procrastinare il servizio di vigilanza armata consenta di garantire la continuità della prestazione essenziale, nelle more della definizione di una convenzione utile presso Consip e/o il Soggetto Aggregatore Liguria-SUAR;

altre soluzioni costituirebbero maggiori oneri per la struttura commissariale;

si possa procedere all'acquisizione del CIG per ripetizione di servizio analogo, anche se di importo superiore alla soglia annua di 40.000,00 euro, in quanto alla data odierna non sono disponibili iniziative attive né presso Consip né presso il Soggetto aggregatore territorialmente competente;

il presente affidamento è soggetto a verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 d.lgs. 50/2016;

in caso di cessazione dello stato di emergenza, il contratto in argomento potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;

VISTO il CIG attribuito dal SIMOG n .7368510ECC;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. ;

DETERMINA

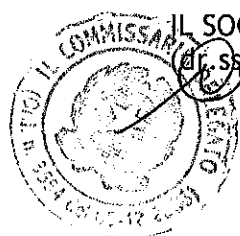
Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di procrastinare al 31.1.2019 il termine del servizio di vigilanza armata presso il SIN Cogoleto Stoppani affidato con determinazione n.67/2017 alla Sicuritalia Spa di Como;
- 2) di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 5, del dlgs 50/16 in quanto trattasi di affidamento consistente nella ripetizione di servizio analogo, già affidato all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice e non sono intercorsi tre anni dalla stipula del contratto d'appalto iniziale;

- 3) di dare atto che per il servizio in argomento, rientrante nelle categorie merceologiche individuate dall'art.1 del d.P.C.M. 24.12.2015 e di importo superiore alla soglia annua di 40.000,00 euro, si può procedere all'acquisizione diretta del CIG, in quanto alla data odierna non sono disponibili iniziative attive presso Consip né presso il Soggetto aggregatore territorialmente competente Liguria-SUAR;
- 4) di dare atto che l'affidamento di cui al sub 1) viene disposto al costo orario di €.17,98/ora, per una spesa presunta di €. 130.000,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito alle ore di servizio reso;
- 5) di dare altresì atto che il CIG attribuito dal SIMOG è n .7368510ECC;
- 6) di dare atto che l'affidamento è soggetto a verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 d.lgs. 50/2016;
- 7) di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;
- 8) di dare atto che in caso di cessazione dello stato di emergenza, il contratto in argomento potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;
- 9) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente affidamento si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2006, n.3554 e ss.mm.ii.;
- 10) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 30 gennaio 2018

IL SOGGETTO ATTUATORE
di Ssa Cecilia Brescianini



CONTRATTO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art.63, comma 5, decreto Legislativo 18.4.2016 n.50/2016 – Ripetizione di servizio analogo: vigilanza armata presso il SIN Cogoleto Stoppani impresa Sicuritalia Spa di Como CIG 7368510ECC.

In data odierna in Arenzano, sede dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii;

TRA

- Brescianini Cecilia, nata a Genova, il 12.02.1957, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, in rappresentanza dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e ss.mm.ii. (C.F. 95109590109);
- Lorenzo Minazzato, nato a Camposampiero (PD) il 7.9.1968, nella sua qualità di legale rappresentante della Sicuritalia Spa, aggiudicataria del servizio indicato in oggetto, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore".

PREMESSO

- che con Determinazione n.241 in data 21 maggio 2015 esecutiva a termini di legge, il Commissario Delegato, ha aggiudicato il cottimo fiduciario ex art-125 del D.Lgs.163/2006 per il Servizio di vigilanza armata presso lo stabilimento ex Stoppani di Cogoleto alla ditta Sicuritalia Spa che ha offerto il prezzo unitario orario di €18,08, oneri fiscali esclusi;
- che in data 28.9.2015 è stato sottoscritto il contratto per il periodo 1 giugno – 31 dicembre 2015 CIG 6242362016;
- che con determinazione n.501 in data 30.12.2015 in regime di *prorogatio* è stata disposta la prosecuzione del servizio per ulteriori 45 giorni fino al 14 febbraio 2016;
- con determinazione in data 29.02.2016 n.67 si è proceduto alla rinegoziazione dei termini contrattuali ex art.8, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014 n.66, affidando la prosecuzione del servizio fino al 15 giugno 2016 al prezzo orario di € 17,98, oneri fiscali esclusi, come da determinazione n.84/2016 per una spesa presunta di €.52.100,00 oneri fiscali esclusi - CIG 66210707CE;
- con determinazione n.230 in data 17.6.2016 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50/2016 è stata affidata la prosecuzione del servizio procrastinando al 28.2.2017 il termine del contratto di rinegoziazione;
- con determinazione n.67 in data 23.2.2017 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50/2016 è stata affidata la prosecuzione del servizio di vigilanza armata presso il SIN Cogoleto Stoppani, procrastinandone il termine al 31.1.2018;

- con determinazione n.41 in data 30.1.2018 è stata affidata la prosecuzione del servizio di vigilanza armata presso il SIN Cogoleto Stoppani, procrastinandone il termine al 31.1.2019 ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18.4.2016 n.50/2016;
- che il costo orario del servizio è pari ad euro 17,98, oneri fiscali esclusi;
- Che l'importo contrattuale presunto dell'affidamento 1 febbraio 2018 – 31 gennaio 2019 è di circa 130.000,00 euro al netto dell'IVA del 22%, fatta salva eventuale rimodulazione dei turni di servizio;
- che in adempimento alla vigente normativa sono in corso le verifiche sull'Appaltatore;
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi, l'Appaltatore ha presentato appendice n.... alla polizza n.732016 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in data costituente proroga al degli effetti della cauzione definitiva in argomento;
- che in data è stata consegnata la polizza RCT;
- che essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo è stato convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto oggetto dell'appalto:

Il Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii., concede alla Sicuritalia Spa e, per essa al sig. Lorenzo Minazzato nella precitata sua qualità, che accetta il servizio sopra descritto al prezzo orario di €.17,98, oneri fiscali esclusi, da eseguirsi alle condizioni di cui ai successivi articoli .

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, si impegna ad eseguire e far eseguire sotto la diretta sua personale responsabilità, tutto quanto occorrente per l'esecuzione del servizio di cui sopra, riconoscendo che i prezzi, sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli offerti in sede di rinegoziazione.

Art. 2 – Responsabile del contratto

L'Appaltatore ha nominato il Maggiore Nicola Diamante responsabile unico della prestazione, a cui il committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine il Fornitore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc. del responsabile.

Art.3 - Figure professionali

I dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Affidataria, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi dovranno essere abilitato e/o qualificato allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 4 – Esecuzione del servizio

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto di quanto previsto dall'originario capitolato di gara e di tutti gli obblighi volontariamente assunti nell'offerta presentata.

L'Appaltatore si assume tutti gli oneri e i costi per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma precedente. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 o il ritardo nell'esecuzione delle suddette prestazioni comportano la risoluzione contrattuale, salvo non siano previste penali per ritardato adempimento o salvo cause giustificative non imputabili all'Appaltatore riconosciute dal Committente.

Art. 5 - Ordinativi

Il servizio prevede a titolo indicativo e non esaustivo:

giornata del sabato, domenica e festivi infrasettimanali: presenza di un agente armato in uniforme per il turno diurno (dalle ore 8,30 alle ore 0,30 e per il turno notturno (dalle ore 0,30 alle ore 8,30 del giorno successivo)

giorni feriali: presenza di un agente armato in uniforme per il turno diurno (dalle ore 16,30 alle ore 0,30) e per il turno notturno (dalle ore 0,30 alle ore 8,30 del giorno successivo) .

Ogni due ore nell'arco del servizio l'agente dovrà effettuare un giro di perlustrazione alle aree dello stabilimento:

- ✓ impianto Trattamento Acque di Falda ECO1
- ✓ Pian Masino
- ✓ cancelli di ingresso allo stabilimento (area nord, Mick, etc)

per lo svolgimento del servizio di perlustrazione gli agenti dovranno avere almeno in dotazione:

- ✓ apparato radio ricetrasmittente portatile o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'Istituto
- ✓ un orologio di tipo elettronico con rilevatore di timbratura istantanea per la registrazione dei passaggi e controlli a postazioni prefissate
- ✓ Autoveicolo

La guardia dovrà essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto.

L'Istituto, d'intesa con la stazione Appaltante, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a

rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.

Art.6 – Termini di esecuzione del servizio

Il servizio di vigilanza è previsto 24 ore su 24 nelle giornate sabatali e festive e di 16 ore nelle giornate feriali ma potrà essere variato a seconda delle effettive necessità mediante comunicazione a mezzo fax con 8 giorni di preavviso.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

Il servizio dovrà rispettare ogni disposizione di legge tesa ad assicurare un rispetto assoluto di cose e persone, pubbliche e private e, quindi, le certificazioni prodotte solleveranno nella forma più tassativa il personale della Struttura Commissariale da ogni responsabilità civile e penale, fatto salvo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che sia conseguenza immediata e diretta, dell'operato dei dipendenti e/o incaricati dell'Appaltatore nello svolgimento del presente incarico. Il Fornitore è responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Struttura Commissariale che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 8 - Esecuzione in danno

Il Committente si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione del servizio a mezzo di altro operatore economico qualora le inadempienze contrattuali del soggetto aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività della Struttura Commissariale, con conseguente addebito al Soggetto Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri sostenuti.

Art. 9 - Durata del servizio

La durata della servizio si riferisce al periodo 1 febbraio 2018 –31 gennaio 2019, in caso di cessazione dello stato di emergenza, il contratto in argomento potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria.

Art. 10 – Polizze assicurative

L'Appaltatore deve consegnare alla Struttura Commissariale:

L'assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, che potrebbero essere causati durante l'esecuzione dell'appalto: massimale €1.000.000,00.

Art. 11 - Prezzi

L'appaltatore riconosce che i prezzi unitari rinegoziati pari ad €17,98, oneri fiscali esclusi, sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, pertanto sono invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di variazione per tutta la durata della fornitura.

Art. 12 – Report mensile

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere con cadenza mensile ad inoltrare una relazione di dettaglio circa lo stato dei servizi effettuati nonché degli eventi rilevati, contenente timbrature di registrazione dei passaggi di controllo previsti all'art.3 ed il resoconto delle ore/servizio effettivamente rese.

La suddetta relazione da inviare a mezzo e-mail all'indirizzo della struttura commissariale commissario@sinstoppani.it entro i primi 7 giorni del mese successivo verrà valutata circa la coerenza del servizio svolto, al fine del rilascio di nulla osta alla fatturazione

Art. 13 – Fatturazione e modalità pagamento

Preventivamente alla fatturazione l'Appaltatore dovrà presentare con cadenza mensile un report con le ore di servizio effettivamente rese durante il periodo di riferimento.

E' d'obbligo l'utilizzo della fatturazione elettronica sulla quale dovrà essere riportato il Codice Univoco Ufficio UF5BSI. Trova altresì applicazione lo split payment ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72. Su ciascuna fattura verrà trattenuto lo 0,5% a termini di legge che verrà svincolato a conclusione dell'attività con esito positivo e rilascio del certificato di verifica di conformità. La liquidazione delle fatture è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Art.15 - Cessione del contratto e subappalto

È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 .

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50.

Art.16 – Garanzia definitiva

Il Fornitore per la sottoscrizione del contratto può estendere la cauzione fideiussoria già a mani della Stazione Appaltante in coerenza con la durata del presente contratto, ovvero costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50.

La garanzia fideiussoria può essere prestata nei seguenti modi:

(A) da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

(B) da una impresa di assicurazione autorizzata al ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209

(C) da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Struttura Commissariale.

La garanzia è svincolata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17 - Penali

L'Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

1. per il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 12: € 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
2. per il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art.5: accertata mancata effettuazione dei giri di perlustrazione alle aree dello stabilimento: € 200,00 per ogni giorno naturale

e consecutivo.

Le suddette penali temporali sono quotate per 5 giorni di ritardo naturali e consecutivi; dall'undicesimo giorno di ritardo le stesse vengono raddoppiate. Oltre il 10° giorno l'Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di recesso.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo alle applicazioni delle penali sopra indicate verranno contestati in forma scritta al soggetto aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ufficio del Commissario o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le penali verranno trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Ufficio del Commissario per il ritardo nell'espletamento del servizio o per l'omesso svolgimento dello stesso, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'Ufficio del Commissario stesso nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del fornitore.

Art. 18 - Recesso

Il Commissario Delegato può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti dall'appaltatore nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il Commissario Delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- b) il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di

amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 19 - Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati nell'originario capitolato di gara, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) ritardo, o somma dei ritardi, nella consegna, superiori a 20 giorni;
- (2) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento), al netto degli oneri fiscali;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
- (5) cessione del contratto;
- (6) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Struttura Commissariale, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura Commissariale, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per

ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Struttura Commissariale risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 20 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Roma

Art. 21 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. L'Appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano L'Appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Struttura Commissariale può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Struttura Commissariale stessa.

Art. 22 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, L'Appaltatore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul

lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando l'Ufficio del Commissario da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Prima dell'accesso al cantiere, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno preventivamente consegnare in duplice copia la documentazione di seguito riportata, suddivisa in fascicoli aziendali ed accompagnata da lettera di accompagnamento con riepilogo di tutti i documenti contenuti:

- L'assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.
- Dichiarazione autentica del datore di lavoro: di aver effettuato la valutazione dei rischi aziendale, organico medio annuo suddiviso per qualifica, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art.14 D.Lgs 81/2008, accompagnata da fotocopia della carta di identità.
- Fotocopia della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Dichiarazione di aver effettuato giusta informazione ai dipendenti in accesso all'area dello stabilimento, e aver recepito l'informativa sui rischi specifici della Struttura Commissariale;
- Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale controfirmata dai lavoratori (se non presente nel POS).
- Nomina dell'addetto al primo soccorso, e nominativo dell'RLS, accompagnate dai certificati inerenti la formazione delle suddette figure
- Fotocopia del libro matricola e del registro infortuni, compresa la prima pagina e una pagina vuota successiva all'ultima registrazione, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, in caso sia stato adottato il Libro Unico del Lavoro, dovranno essere consegnate, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate riferite ai lavoratori impegnati nelle lavorazioni, ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale.
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie utilizzate in cantiere, (le stesse, in caso non fossero immediatamente disponibili, possono anche essere presentate con congruo anticipo, in doppia copia con lettera di accompagnamento, comunque prima di essere portate in cantiere).

Art. 23 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione del relativo servizio, saranno raccolti presso l'Ufficio del Commissario Delegato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

1. operare il trattamento di dati personali di proprietà dell'Ufficio del Commissario Delegato ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
2. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate – anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente l'Ufficio del Commissario, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ufficio del Commissario, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ufficio del Commissario Delegato.

Art. 24 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Arenzano,

Letto, confermato e sottoscritto:

la ditta SICURITALIA SPA

Commissario Delegato o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006

Il Soggetto Attuatore

Dr.ssa Cecilia Brescianini